

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3889/89 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1989

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per la carne bovina congelata del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, la Comunità ha assunto l'impegno, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume, espresso in peso di carne disossata, è fissato a 53 000 tonnellate; che è pertanto opportuno aprire tale contingente per il 1990;

considerando che è necessario garantire in particolare l'accesso al contingente suddetto a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per il contingente a tutte le importazioni dei prodotti in esame, fino all'esaurimento del volume del contingente;

considerando che occorre garantire una transizione armoniosa tra il regime utilizzato negli anni precedenti, basato su una gestione nazionale, e il regime applicabile a partire dal 1990, basato su una gestione comunitaria; che, a tal fine, per permettere agli operatori un accesso graduale al beneficio del regime considerato, è opportuno che la Commissione adotti un sistema di ripartizione dei quantitativi disponibili tra gli operatori nazionali, da un lato, e gli operatori interessati al commercio di carni bovine, dall'altro; che, per accertarsi della serietà della loro attività, è opportuno tuttavia prendere in considerazione soltanto quantitativi di una certa consistenza, tali da essere rappresentativi degli scambi comunitari;

considerando che nella definizione di operatori tradizionali occorre tener conto della situazione particolare esistente in Portogallo, dove il contingente si applica solo a partire dal 1988;

considerando che, per permettere la piena utilizzazione del volume contingente previsto, è opportuno stabilire una scadenza per la presentazione delle domande di titoli di importazione e disporre che i quantitativi eventualmente non richiesti a tale data siano trasferiti all'ultimo trimestre del 1990 e che, tenendo in particolare conto del volume dei quantitativi residui, essi siano attribuiti senza tener conto dei criteri di ripartizione previsti fra le diverse categorie di operatori;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del

Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Per il 1990 è aperto un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, per un volume complessivo di 53 000 tonnellate, espresso in peso di carni disossate.

Ai fini dell'imputazione al contingente in esame, 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

2. Nell'ambito del presente regolamento, si considera come carne congelata la carne che è presentata congelata all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione.

3. Nell'ambito del volume contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

#### Articolo 2

Il volume contingente di 53 000 tonnellate è suddiviso in due parti:

- la prima ammonta al 90 %, ossia a 47 700 tonnellate e viene ripartita tra gli importatori che possono comprovare di aver importato carni congelate del codice NC 0202 e prodotti del codice NC 0206 29 91 oggetto del presente regime di importazione, nel corso degli ultimi tre anni; tale periodo è di due anni per gli operatori che abbiano importato le carni o i prodotti di cui sopra in Portogallo;
- la seconda ammonta al 10 %, ossia a 5 300 tonnellate, e viene ripartita tra gli operatori che possono comprovare di svolgere un'attività, relativamente ad un quantitativo minimo e durante un periodo da stabilirsi, nel settore degli scambi con i paesi terzi di carni bovine diverse da quelle oggetto del presente regime d'importazione o sottoposte ad operazioni di traffico di perfezionamento attivo o passivo.

#### Articolo 3

1. I quantitativi che non siano stati oggetto di una domanda di titolo di importazione alla data del 31 agosto

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.